



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

11 SET 2014 N. 1685 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

26 SET 2014

Li 11 SET 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 75 del 09/09/2014

OGGETTO: Appello cautelare al Consiglio di Stato MARKAS s.r.l. c/ Comune di Castellaneta +1 .

Appello cautelare al Consiglio di Stato R.T.I. LADISA S.p.A. e Ser Vito s.r.l."c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l..

Appello cautelare al Consiglio di Stato R.T.I. LADISA S.p.A. e Ser Vito s.r.l."c/ Comune di Castellaneta e c/Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. e c/ Markas s.r.l..

Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con decreto sindacale n. 32 del 02/02/2014 si conferiva incarico all'avv. Antonio Pancallo del Foro di Taranto di costituirsi, in nome e per conto di questo Ente nei giudizi promossi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, rispettivamente da:
 - a) **RAG. GUARNIERI – Figli s.r.l.**"c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l. e c/R.T.I. costituendo Ladisa S.p.A. – Ser Vito s.r.l.;
 - b) **R.T.I. LADISA S.p.A. e Ser Vito s.r.l.**c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l..

EVIDENZIATO che, incardinatosi il giudizio, il T.A.R. Puglia – Lecce – Sezione Terza:

- con ordinanza n. 365/2014, in merito al ricorso della Rag. Guarnieri – Figli s.r.l. *"accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti;*
- con ordinanza n. 366/2014, relativa al ricorso del R.T.I. LADISA S.p.A. e Ser Vito s.r.l., *"respinge l'istanza di sospensiva";*

ATTESO che il legale di fiducia di questo Ente ha comunicato che:

A) **MARKAS** s.r.l., con atto notificato al legale di fiducia di questo Ente, ha proposto appello cautelare avanti al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o riforma dell'ordinanza del T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III del 17 luglio 2014 n. 365/14, pronunciata *inter partes* in relazione al ricorso RG 753/2014 proposto da Rag. Pietro Guarnieri – Figli per l'annullamento previa sospensione:

- *“della determina assunta dal dirigente dell'area I del Comune di Castellaneta (TA), recante ad oggetto l'aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica per anni 2013 – 2016 in favore della Markas s.r.l.;*
- *delle determinazioni contenute nei verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui hanno illegittimamente ammesso alla procedura concorsuale la Markas s.r.l., nonché il RTI costituendo Ladisa S.p.A. – Ser Vito s.r.l., valutandone le offerte e collocandole, rispettivamente, al primo ed al secondo posto della graduatoria di gara, ivi compresa l'aggiudicazione provvisoria in favore della Markas s.r.l. nonché l'atto di approvazione dell'esito di gara;*
- *nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché sconosciuto”*

B) **LADISA S.P.A.** e **Ser Vito** s.r.l., con atto notificato al legale di fiducia di questo Ente, ha proposto appello cautelare al Consiglio di Stato per la riforma e/o annullamento dell'ordinanza n. 365/2014, depositata il 17/07/2014 e non notificata, con la quale il TAR Puglia, sede di Lecce, sez. III[^], ha accolto la domanda cautelare promossa dalla Rag. Pietro Guarnieri – Figli S.r.l., con il ricorso n. r.g. 752/2014;

C) **LADISA S.P.A.** e **Ser Vito** s.r.l. hanno, altresì, proposto appello cautelare al Consiglio di Stato per la riforma e/o annullamento dell'ordinanza n. 366/2014, depositata il 17/07/2014 e non notificata, con la quale il TAR Puglia, sede di Lecce, sez. III[^], ha respinto la domanda cautelare promossa dalle società appellanti, con il ricorso n. 756/2014.

CONSIDERATO che:

- i predetti ricorsi sono stati proposti avverso gli atti della gara espletata per l'affidamento per un triennio del servizio di refezione scolastica bandita da questo Ente;
- è necessario costituirsi con urgenza, determinata dalla chiesta misura cautelare, per resistere e difendere le ragioni di questa Civica Amministrazione, conferendo un unico incarico per entrambi i giudizi.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio PANCALLO, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 10, in continuità con l'incarico già conferito per i giudizi avanti al T.A.R. Puglia - Lecce.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema*

in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune....."*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. di costituirsi nei giudizi promossi con appello cautelare avanti al Consiglio di Stato, rispettivamente
 - a. da **MARKAS** s.r.l. c/rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l., c/Comune di Castellaneta e c/ Ladisa S.p.A., notificato al legale di fiducia di questo Ente, avv. A. Pancallo;
 - b. da **LADISA S.p.A. e Ser Vito s.r.l.** c/rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l., c/ Markas s.r.l. e c/Comune di Castellaneta, notificato al legale di fiducia di questo Ente, avv. A. Pancallo;
 - c. da **LADISA S.p.A. e Ser Vito s.r.l.** c/ Comune di Castellaneta e c/ c/ Markas s.r.l., quest'ultimo notificato anche a questo Ente in data 08/08/2014 ed assunto al prot. n. 19015 in pari data, oltre che al legale di fiducia di questo Ente, avv. A. Pancallo;
2. di incaricare, allo scopo, per i predetti giudizi attesa l'analogia delle questioni trattate, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonio PANCALLO, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla via Stazione n. 10, in continuità con l'incarico già conferito per i giudizi avanti al T.A.R. Puglia – Lecce.;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUCCIOTTI)


